REGOLAMENTO (CEE) N. 476/92 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1992

che fissa, per il periodo dal 1° marzo al 30 giugno 1992, i quantitativi di zucchero greggio prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare che beneficiano dell'aiuto alla raffinazione di cui al regolamento (CEE) n. 2225/86 del Consiglio e che modifica il regolamento (CEE) n. 1806/91

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 61/92 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 2225/86 del Consiglio, del 15 luglio 1986, che stabilisce le misure per lo smercio degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare e per la parificazione delle condizioni di prezzo con lo zucchero greggio preferenziale (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2225/86 prevede la concessione di un aiuto per lo zucchero greggio prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare e raffinato in una raffineria situata nelle regioni europee della Comunità, nel limite dei quantitativi da determinare secondo le regioni di destinazione in causa e separatamente secondo la loro provenienza ; che la determinazione di tali quantitativi deve essere effettuata sulla base di un bilancio di approvvigionamento comunitario in zucchero greggio ; che, in una prima fase, il regolamento (CEE) n. 1806/91 della Commissione (4) ha fissato dei quantitativi in base ad un bilancio previsionale relativo al periodo 1° luglio 1991-29 febbraio 1992 ;

considerando che la produzione definitiva del dipartimento francese della Riunione e i quantitativi disponibili per la raffinazione sono ormai noti ; che, di conseguenza, si devono determinare, per il restante periodo della campagna 1991/1992, gli ultimi quantitativi che possono beneficiare di tale aiuto alla raffinazione ; che la produzione di zucchero greggio, nonché le disponibilità per la raffinazione, risultano sensibilmente ridotte ; che, in conseguenza di ciò, al fine di riequilibrare l'approvvigionamento delle differenti raffinerie comunitarie, si devono rivedere i quantitativi fissati per il periodo luglio 1991-febbraio 1992 dal regolamento (CEE) n. 1806/91 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I quantitativi di zucchero di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2225/86 sono fissati, per il periodo dal 1° marzo al 30 giugno 1992, conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1806/91 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° marzo 1992, escluso l'articolo 2 che è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
(2) GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 19.
(3) GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 7.
(4) GU n. L 165 del 27. 6. 1991, pag. 12.

ALLEGATO I

Quantitativi di zucchero greggio di canna, espressi in 1 000 tonnellate di zucchero bianco

Periodo 1° marzo 1992 - 30 giugno 1992

In provenienza dai dipartimenti francesi d'oltremare	Da raffinare			
	nella Francia metropolitana	in Portogallo	nel Regno Unito	in altre regioni della Comunità
1. Riunione	0	0	0	0
2. Guadalupa e Martinica	22	0	0	0

ALLEGATO II

Quantitativi di zucchero greggio di canna, espressi in 1 000 tonnellate di zucchero bianco

Periodo 1° luglio 1991 - 29 febbraio 1992

In provenienza dai dipartimenti francesi d'oltremare	Da raffinare			
	nella Francia metropolitana	in Portogallo	nel Regno Unito	in altre regioni della Comunità
1. Riunione	171	13	0	0
2. Guadalupa e Martinica	0	0	0	0